

Civile Ord. Sez. 5 Num. 26930 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: DI MARZIO PAOLO
Data pubblicazione: 15/10/2026

OGGETTO: Sanzioni Ires
2012 - Causa sul tributo
pregiudicante - Sospensione
del processo - Facoltativa.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, *ex lege*, dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

- **ricorrente** -

contro

Motorsport Roma Srl unipersonale in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- **intimata** -

avverso

la sentenza n. 214, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 13.1.2022, e pubblicata il 19.1.2022;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva:

Fatti di causa

1. A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza e concluse con Processo Verbale di Costatazione, l'Agenzia delle Entrate, recepiti gli esiti, notificava alla Motorsport Roma Srl avviso di accertamento relativo al maggior reddito ritenuto conseguito, ai fini Ires, nell'anno 2012. Seguiva l'emissione di avviso di accertamento relativo all'irrogazione delle sanzioni n. TK503R504631/2017, in conseguenza della dichiarazione dei redditi non veritiera, per l'importo dichiarato di Euro 250,00, che è oggetto di questo giudizio.

2. La società impugnava il provvedimento di irrogazione delle sanzioni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che lo annullava sul presupposto dell'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento pregiudicante.

3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR rilevava che anche a seguito del giudizio di appello l'accertamento tributario pregiudicante era rimasto annullato, e che il provvedimento impositivo delle sanzioni era stato emesso quando l'avviso di accertamento pregiudicante era già stato annullato dalla CTP. In conseguenza confermava la decisione di primo grado e l'annullamento del provvedimento pregiudicato qui impugnato, relativo all'irrogazione delle sanzioni.

4. Avverso la decisione adottata dal giudice dell'appello ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a due strumenti d'impugnazione. La contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso a mezzo Pec, consegnata il 7.7.2022 presso il difensore costituito in grado di appello, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., per avere la CTR erroneamente

annullato l'avviso di accertamento irrogativo delle sanzioni, sul fondamento dell'annullamento dell'atto impositivo pregiudicante, che però non era divenuto definitivo.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360., primo comma, n. 4, c.p.c., l'Agenzia delle Entrate censura la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione dell'art. 295 c.p.c., perché il giudice del gravame ha deciso l'annullamento dell'atto impositivo delle "sanzioni che si fondava su un accertamento pregiudiziale per la rettifica dei redditi" ancora oggetto di ricorso, mette "avrebbe dovuto quanto meno sospendere il giudizio a norma dell'art. 295 c.p.c.".

I due motivi di impugnazione riguardano entrambi, in relazione ai profili della violazione di legge e della nullità della sentenza, le conseguenze sull'avviso di accertamento fiscale pregiudicato della decisione sull'accertamento tributario pregiudicante quando sullo stesso sia intervenuta pronuncia giurisdizionale che non sia però divenuta definitiva. Sussistono pertanto elementi di connessione ed i due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

2.1. Questa Corte di legittimità ha invero chiarito che in tema di sospensione del processo tributario, nel caso in cui il giudizio pregiudicante sia stato deciso con una sentenza impugnata, trova applicazione l'art. 337, comma 2, c.p.c., non l'art. 295 c.p.c. e, poiché la sentenza, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del processo, l'ambito di applicazione del predetto art. 337, comma 2, deve essere esteso alle impugnazioni diverse dalla revocazione straordinaria e dalla opposizione di terzo, e la stessa disposizione deve essere interpretata nel senso che essa impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata - che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione - senza alcun impedimento derivante dalla sua

impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale, Cass. sez. V, 17.11.2021, n. 34966.

Inoltre, già le Sezioni Unite avevano chiarito che in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c., Cass. SU, 29.7.2021, n. 21763 (conf. Cass. sez. II, 9.5.2025, n. 12258).

Il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria risulta pertanto infondato e deve perciò essere rigettato.

3. Non vi è luogo a provvedere in materia di spese di lite, non avendo l'intimata svolto difese nel giudizio di legittimità.

3.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto dall'**Agenzia delle Entrate**.

Così deciso in Roma, il 25.9.2026.

Il Presidente

Maria Luisa De Rosa